

L'Agenzia delle entrate aggiorna il manuale e la guida all'utilizzo della "Piattaforma Cessione Crediti"

L'obiettivo della guida è quello di illustrare il funzionamento della piattaforma, presente nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate.

Si tratta di un'apposita procedura web, denominata "Piattaforma Cessione Crediti", nella quale far confluire tutti i vari passaggi dei crediti d'imposta "cedibili" a terzi.

I soggetti cessionari dei crediti d'imposta e delle detrazioni per interventi edilizi possono accedere tramite l'area autenticata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate alla "piattaforma cessione crediti", per visualizzare i crediti ricevuti, accettarli o rifiutarli ed effettuare le altre operazioni consentite dalle disposizioni vigenti.

Opzioni per la fruizione in compensazione dei crediti tracciabili e spalmacrediti

in 10 anni da bonus edilizi. Possibile annullare le comunicazioni

L'Agenzia delle entrate con il provvedimento del Direttore prot. n. 132123 del 18 aprile 2023 ha disciplinato le modalità con cui i fornitori e i cessionari devono comunicare la ripartizione in dieci rate annuali dei crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all'Agenzia stessa entro il 31 marzo 2023 e non ancora utilizzati, come disposto dall'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176.

Inoltre, il provvedimento del Direttore dell'Agenzia prot. n. 35873 del 3 febbraio 2022, come modificato dal successivo provvedimento prot. n. 253445 del 30 giugno 2022, ha previsto l'obbligo di comunicare tramite la "Piattaforma cessione crediti", l'opzione per la fruizione in compensazione dei crediti tracciabili ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, in luogo dell'ulteriore cessione dei crediti stessi.

Considerate le richieste pervenute dai fornitori e cessionari, titolari dei crediti, che hanno erroneamente effettuato le suddette comunicazioni, al fine di consentire a tali soggetti di rimuoverne gli effetti, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 settembre 2023, prot. n. 332687/2023 sono state definite le modalità per richiedere l'annullamento delle comunicazioni di cui trattasi.

Nuove funzionalità per la “Piattaforma cessione crediti”. Operativo il meccanismo spalma-crediti

Aggiornata la “Piattaforma Cessione Crediti” insieme alla relativa guida. In particolare, la “Piattaforma”, creata per consentire ai soggetti titolari di crediti d'imposta cedibili di comunicare all'Agenzia delle entrate l'eventuale cessione dei crediti a soggetti terzi, è stata aggiornata alla nuova disciplina introdotta dal decreto-legge “Aiuti-quater” (articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, come modificato dall'articolo 2, comma 3-quinquies, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38), che consente di spalmarne i crediti da bonus edilizi residui (spettanti ma non utilizzati) in dieci anni derivanti dalle opzioni di cessione del credito o sconto in fattura, le cui modalità attuative sono state approvate dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 aprile 2023. (Vedi anche: “Crediti da bonus edilizi. Nuovi codici tributi per le opzioni dal 1° aprile 2023 e per le nuove rate risultanti dalla ripartizione in dieci anni”).

Crediti da bonus edilizi. Nuovi codici tributi per le

opzioni dal 1° aprile 2023 e per le “nuove” rate risultanti dalla ripartizione in dieci anni

Istituiti con la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 19 del 2 maggio 2023 (di seguito riportata) i codici tributo per l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta, ceduti o fruiti come sconto in fattura, relativi a Superbonus, Sismabonus e Bonus barriere architettoniche, relativi alle opzioni inviate all'Agenzia delle entrate dal 1° aprile 2023. Mentre, i codici tributo istituiti con le risoluzioni n. 83/E del 28 dicembre 2020, n. 12/E del 14 marzo 2022 e n. 71/E del 7 dicembre 2022, restano utilizzabili per identificare i crediti derivanti dalle suddette opzioni comunicate fino al 31 marzo 2023, per le ipotesi e secondo le indicazioni ivi riportate.

Nella stessa risoluzione n. 19 del 2 maggio 2023, istituiti anche i codici tributo da utilizzare per distinguere le “nuove” rate annuali dei crediti risultanti dalla ripartizione della rata originaria degli stessi crediti, a seguito della comunicazione per la rateizzazione lunga, prevista dal provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 132123 del 18 aprile 2023. Le “nuove” rate risultanti dalla ripartizione in dieci anni costituiscono dei crediti utilizzabili esclusivamente in compensazione tramite modello F24 (senza bisogno di accettazione o altre formalità), dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno di riferimento e non possono essere cedute ad altri soggetti, né ulteriormente ripartite. La quota di ciascuna nuova rata non utilizzata nell'anno di riferimento non può essere fruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.